

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 83/01	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-228/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia») .....	1
2003/C 83/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 febbraio 2003 nella causa C-245/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contro Nederlandse Omroep Stichting (NOS) («Direttiva 92/100/CEE — Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale — Art. 8, n. 2, Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Equa remunerazione») .....	1
2003/C 83/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-458/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia») .....	2

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 83/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-75/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche») .....	3
2003/C 83/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 febbraio 2003 nella causa C-92/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou): Georgios Stylianakis contro Elliniko Dimosio («Art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE) — Cittadinanza europea — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Libera prestazione dei servizi — Trasporti aerei comunitari — Tassa aeroportuale — Discriminazione — Regolamento (CEE) n. 2408/92») .....	3
2003/C 83/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-131/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Artt. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Consulenti in materia di brevetti — Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante — Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante») .....	4
2003/C 83/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 febbraio 2003 nella causa C-185/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Auto Lease Holland BV contro Bundesamt für Finanzen («Sesta direttiva IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Rimborso dell'IVA versata in un altro Stato membro — Autoveicolo messo a disposizione mediante un contratto di leasing — Accordo relativo alla gestione del carburante — Persona che ha ricevuto la cessione del carburante») .....	4
2003/C 83/08	Sentenza della Corte 11 febbraio 2003 nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Köln e Rechtbank van eerste aanleg te Veurne): Hüseyin Gözütok (Causa C-187/01) e Klaus Brügge (Causa C-385/01) («Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem — Campo di applicazione — Decisione mediante la quale il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento penale, senza l'intervento di un giudice, dopo che l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni») .....	5
2003/C 83/09	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-85/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/439/CEE») .....	5
2003/C 83/10	Causa C-32/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret, con ordinanza 22 gennaio 2003, nella causa I/S Fini H contro Skatteministeriet .....	6
2003/C 83/11	Causa C-33/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 28 gennaio 2003 .....	6
2003/C 83/12	Causa C-36/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 23 dicembre 2002, nella causa The Queen ex parte Approved Prescription Services Limited contre la Licensing Authority (représentée par la Medicines Control Agency) .....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 83/13	Causa C-41/03 P: Ricorso presentato il 4 febbraio 2003 dalla Rica Foods (Free Zone) NV contro la sentenza 14 novembre 2002 pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione) nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00 tra, da un lato, Rica Foods (Free Zone) NV, Free Trade Foods NV e Suproco NV, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi, e d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese .....	7
2003/C 83/14	Causa C-45/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania — Prima Sezione Civile —, con ordinanza 19 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra il Prefetto della Provincia di Catania e la sig.ra Oxana Dem'Yanenko .....	8
2003/C 83/15	Causa C-47/03 P: Ricorso proposto il 7 febbraio 2003 dal sig. M. Cwik contro la sentenza pronunciata il 26 novembre 2002 dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) nella causa T-103/01 che vedeva opposti il sig. M. Cwik e la Commissione delle Comunità europee .....	9
2003/C 83/16	Causa C-52/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Torino — Sezione GIP — con ordinanza 29 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Giuseppe Momblano .....	10
2003/C 83/17	Causa C-55/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 febbraio 2003 .....	11
2003/C 83/18	Causa C-56/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 12 febbraio 2003 .....	11
2003/C 83/19	Causa C-57/03: Ricorso del 12 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	11
2003/C 83/20	Causa C-58/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 4 febbraio 2003, nella causa tra Y.G. Encheva e lo Staatssecretaris van Justicie .....	12
2003/C 83/21	Causa C-59/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione Lavoro —, con ordinanza 28 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Mario Cigliola e a. e Ferrovie dello Stato SpA .....	12
2003/C 83/22	Causa C-63/03: Ricorso proposto il 14 febbraio 2003 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee .....	13
2003/C 83/23	Causa C-65/03: Ricorso proposto il 14 febbraio 2003 contro il Regno del Belgio dalla Commissione delle Comunità europee .....	13
2003/C 83/24	Causa C-67/03: Ricorso del 14 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	14



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 83/25	Causa C-68/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad, con ordinanza 14 febbraio 2003, nella causa tra lo Staatssecretaris van Financiën e D. Lipjes .....	14
2003/C 83/26	Causa C-69/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. Coop. arl. contro Ministero delle Finanze .....	14
2003/C 83/27	Causa C-71/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 18 febbraio 2003 .....	15
2003/C 83/28	Causa C-72/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara — Sezione 02 — con ordinanza 11 dicembre 2002, nella causa Carbonati Apuani srl contro Comune di Carrara .....	15
2003/C 83/29	Causa C-76/03: Ricorso proposto il 20 febbraio 2003 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee .....	15
2003/C 83/30	Causa C-80/03: Ricorso proposto il 21 febbraio 2003 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi .....	16
2003/C 83/31	Cancellazione dal ruolo della causa C-173/00 .....	16
2003/C 83/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-337/00 .....	16
2003/C 83/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-188/01 .....	16
2003/C 83/34	Cancellazione dal ruolo della causa C-375/01 .....	16
2003/C 83/35	Cancellazione dal ruolo della causa C-444/01 .....	17
2003/C 83/36	Cancellazione dal ruolo della causa C-61/02 .....	17
2003/C 83/37	Cancellazione dal ruolo della causa C-191/02 .....	17
2003/C 83/38	Cancellazione dal ruolo della causa C-215/02 .....	17
2003/C 83/39	Cancellazione dal ruolo della causa C-241/02 P .....	17
2003/C 83/40	Cancellazione dal ruolo della causa C-337/02 .....	17
2003/C 83/41	Cancellazione dal ruolo della causa C-368/02 .....	17



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2003/C 83/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2003 nella causa T-75/00: Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Misure disciplinari — Destituzione — Esercizio di attività esterne senza autorizzazione preventiva») .....	18
2003/C 83/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2003 nella causa T-147/00: Les Laboratoires Servier contro Commissione delle Comunità europee («Medicinali per uso umano — Procedure arbitrali comunitarie — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Competenza — Anoressizzanti serotoninergici: dexfenfluramina, fenfluramina — Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE») .....	18
2003/C 83/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2003 nelle cause riunite T-303/00, T-304/00 e T-322/00: Manuel Francisco Caballero Montoya e altri contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Trasferimento al regime pensionistico comunitario di diritti a pensione acquisiti in un regime previdenziale nazionale — Trasferimento tardivo — Interessi versati posteriormente al trasferimento — Rifiuto della Commissione di rivedere il calcolo dei diritti a pensione dei dipendenti interessati e di versare loro una parte di tali interessi) .....	19
2003/C 83/45	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2003 nella causa T-307/00: C contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Pensione di orfano — Art. 80, quarto comma, dello Statuto — Stato civile dei genitori — Parità di trattamento) .....	19
2003/C 83/46	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2003 nella causa T-138/01: F contro Corte dei Conti delle Comunità europee (Dipendenti — Nuova assegnazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni) .....	20
2003/C 83/47	Causa T-14/03: Ricorso di Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2003 .....	20
2003/C 83/48	Causa T-16/03: Ricorso di Albano Ferrer de Moncada contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 gennaio 2003 .....	21
2003/C 83/49	Causa T-19/03: Ricorso di Spyridoula Konstantopoulou contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2003 .....	21
2003/C 83/50	Causa T-21/03: Ricorso di «S» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2003 .....	22
2003/C 83/51	Causa T-23/03: Ricorso della C.A.S. Succhi di Frutta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 gennaio 2003 .....	23
2003/C 83/52	Causa T-25/03: Ricorso di Marco de Stefano contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2003 .....	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 83/53	Causa T-35/03: Ricorso della Aventis Cropscience, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 31 gennaio 2003 .....	24
2003/C 83/54	Causa T-37/03: Ricorso della Open Mobile Alliance Ltd. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 febbraio 2003 .....	24
2003/C 83/55	Causa T-41/03: Ricorso della Merck Sharp & Dohme Limited e altri 19 contro la Commissione delle Comunità europee e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali («AEVM»), proposto il 4 febbraio 2003 .....	25
2003/C 83/56	Causa T-42/03: Ricorso della Lurgi AG e della Lurgi SpA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003 .....	26
2003/C 83/57	Causa T-46/03: Ricorso di Leali S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2003 .....	27
2003/C 83/58	Cancellazione dal ruolo della causa T-187/94 .....	27
2003/C 83/59	Cancellazione dal ruolo della causa T-43/01 .....	28
2003/C 83/60	Cancellazione dal ruolo della causa T-288/01 .....	28
2003/C 83/61	Cancellazione dal ruolo della causa T-192/02 .....	28

---

II     *Atti preparatori*

.....

---

III    *Informazioni*

2003/C 83/62	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 70 del 22.3.2003 .....	29
--------------	---	----



## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 febbraio 2003

**nella causa C-228/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania** <sup>(1)</sup>

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»)**

(2003/C 83/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-228/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. T. Jürgensen, assistito dall'avv. D. Sellner), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso altri Stati membri al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica federale di Germania, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso altri*

*Stati membri al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 9.9.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 febbraio 2003

**nella causa C-245/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contro Nederlandse Omroep Stichting (NOS)** <sup>(1)</sup>

**(«Direttiva 92/100/CEE — Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale — Art. 8, n. 2, Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Equa remunerazione»)**

(2003/C 83/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-245/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100 CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, sig.ra F. Macken e sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 6 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 febbraio 2003

**nella causa C-458/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo** <sup>(1)</sup>

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»)**

(2003/C 83/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

- 1) *La nozione di equa remunerazione che figura nell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario e in particolare dalla suddetta direttiva, il rispetto di tale nozione comunitaria.*
- 2) *L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 non osta ad un modello di calcolo della equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi che contenga fattori variabili e fattori fissi, quali il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi di radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti d'esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.*

Nella causa C-458/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. Støvlbaek e signora J. Adda) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz), sostenuto da Repubblica austriaca (agenti: signora C. Pesendorfer) avente ad oggetto il ricorso diretto a fare dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso un altro Stato membro al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, contrarie all'enunciato dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), nonché all'enunciato dell'art. 1, lett. f), in collegamento con il punto R 1 dell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 6 e 7 del detto regolamento nonché dell'art. 1, lett. f), in collegamento con il punto R 1 dell'allegato II B di questa direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese.*

(1) GU C 247 del 26.8.2000.

(1) GU C 45 del 10.2.2001.



## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 febbraio 2003

nella causa C-75/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo <sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche»)

(2003/C 83/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-75/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. B. Wainwright e signora J. Adda) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz) avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, nn. 1, lett. b), e 2, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva nonché dell'art. 249, terzo comma, CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, n. 1, lett. b), 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 21.4.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 febbraio 2003

nella causa C-92/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou): Georgios Stylianakis contro Elliniko Dimosio <sup>(1)</sup>

(«Art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE) — Cittadinanza europea — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Libera prestazione dei servizi — Trasporti aerei comunitari — Tassa aeroportuale — Discriminazione — Regolamento (CEE) n. 2408/92»)

(2003/C 83/05)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-92/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Georgios Stylianakis e Elliniko Dimosio, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8 A e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE e 49 CE), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, osta ad una misura adottata da uno Stato membro, come quella nella causa principale, che imponga essenzialmente sui voli a destinazione di altri Stati membri una tassa aeroportuale maggiore di quella applicata ai voli nazionali di detto Stato membro, a meno che si dimostri che tali tasse retribuiscono servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri a destinazione degli altri Stati membri è superiore nella stessa proporzione al costo di quelli necessari al trattamento dei passeggeri dei voli nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 19.5.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 febbraio 2003

nella causa C-131/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana <sup>(1)</sup>

*(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Consulenti in materia di brevetti — Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante — Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante»)*

(2003/C 83/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-131/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori B. Mongin e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor O. Fiumara), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all'albo italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per prestare servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 49 CE — 55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Mantenendo una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all'albo italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per prestare servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 49 CE — 55 CE.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 19.5.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 febbraio 2003

nella causa C-185/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Auto Lease Holland BV contro Bundesamt für Finanzen <sup>(1)</sup>

*(«Sesta direttiva IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Rimborso dell'IVA versata in un altro Stato membro — Autoveicolo messo a disposizione mediante un contratto di leasing — Accordo relativo alla gestione del carburante — Persona che ha ricevuto la cessione del carburante»)*

(2003/C 83/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-185/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Auto Lease Holland BV e Bundesamt für Finanzen, domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che nel caso del locatario di un veicolo in leasing che, nelle stazioni di servizio, rifornisca il veicolo di carburante, non si configura una cessione di carburante da parte del locatore del veicolo in leasing al locatario, anche quando tale rifornimento sia effettuato in nome e per conto del detto locatore.*

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 14.7.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

11 febbraio 2003

**nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Köln e Rechtbank van eerste aanleg te Veurne): Hüseyin Gözütok (Causa C-187/01) e Klaus Brügge (Causa C-385/01) <sup>(1)</sup>**

*(«Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem — Campo di applicazione — Decisione mediante la quale il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento penale, senza l'intervento di un giudice, dopo che l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni»)*

(2003/C 83/08)

(Lingue processuali: il tedesco e l'olandese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nei procedimenti riuniti C-187/01 e C-385/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 35 UE, rispettivamente, dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) e dal Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Belgio), nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti a carico di Hüseyin Gözütok (causa C-187/01) e Klaus Brügge (causa C-385/01), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C. W. A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'11 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, si applica anche nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l'intervento di un giudice, un procedimento*

*penale promosso in questo Stato dopo che l'imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero.*

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 28.7.2001, GU C 348 dell'8.12.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 febbraio 2003

**nella causa C-85/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>**

*(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/439/CEE»)*

(2003/C 83/09)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-85/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Wolfcarius) contro Repubblica francese (agenti: signori G. de Bergues e S. Pailler), avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a trasporre il punto 12 dell'allegato II alla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, V. Skouris e sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al punto 12 dell'allegato II della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 97 del 20.4.2002.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret, con ordinanza 22 gennaio 2003, nella causa I/S Fini H contro Skatteministeriet**

(Causa C-32/03)

(2003/C 83/10)

Con ordinanza 22 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 2003, nella causa I/S Fini H contro Skatteministeriet, l'Højesteret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

**Q u e s t i o n e 1**

Se possa ritenersi che una persona eserciti un'attività economica indipendente ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 3, della sesta direttiva IVA<sup>(1)</sup>, in una situazione in cui l'interessato ha concluso volontariamente un contratto di locazione come elemento di un'attività economica indipendente, in cui l'effettiva attività è attualmente cessata, ma il contratto di locazione ha continuato ad esistere per un certo periodo per una clausola di divieto di recesso e in cui, dopo che l'attività effettiva è cessata, nel godimento del contratto di locazione non vengono effettuate operazioni soggette ad IVA allo scopo di procurarsi introiti di una certa stabilità.

**Q u e s t i o n e 2**

Se per la risposta alla questione n. 1 abbia qualche rilevanza il fatto che l'interessato, per la durata residuale del periodo in cui vige il divieto di recesso, cerchi attivamente o di sfruttare l'esistenza della locazione per effettuare operazioni soggette ad IVA allo scopo di procurarsi introiti di una certa stabilità o di cedere la locazione, e se abbia qualche importanza la durata del periodo in cui vige il divieto di recesso o della parte residuale di esso.

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 e pag. 54).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 28 gennaio 2003**

(Causa C-33/03)

(2003/C 83/11)

Il 28 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito, accordando a soggetti passivi di imposta il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto con riguardo a talune forniture di carburante per autotrasporto a persone non soggette ad imposta in contrasto con gli artt. 17 e 18 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CE;
- 2) condannare il Regno Unito alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Ai sensi del VAT (Input Tax) (Person Supplied) Order 1991 (decreto del 1991 sull'IVA, imposta sui fattori produttivi, soggetto destinatario della prestazione; in prosieguo: «il decreto controverso»), al soggetto passivo dell'imposta è accordato il diritto di detrarre l'IVA con riguardo a forniture di carburante per autotrasporto ad una persona non soggetta ad imposta laddove il soggetto passivo rimborsi a quest'ultima le spese del carburante. Benché il decreto sia redatto in termini generali, risulta che il diritto alla detrazione è accordato ai datori di lavoro per gli acquisti di carburante effettuati dai loro dipendenti.

Dal punto di vista della Commissione le disposizioni del decreto sono in contrasto con la Sesta direttiva sotto tre profili e relativamente a due disposizioni. In primo luogo il decreto controverso accorda un diritto alla detrazione con riguardo a forniture ad un altro soggetto, non debitore dell'imposta, contrariamente all'art. 17, n. 2, lett. a). In secondo luogo il provvedimento non dichiara che la detrazione può essere accordata soltanto per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta; il decreto omette quindi di soddisfare il requisito all'uopo prescritto all'art. 17, n. 2. Infine la detrazione è accordata in assenza di fattura IVA, contrariamente all'art. 18, n. 1, lett. a).

(<sup>1</sup>) GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 23 dicembre 2002, nella causa The Queen ex parte Approved Prescription Services Limited contre la Licensing Authority (représentée par la Medicines Control Agency)**

**(Causa C-36/03)**

(2003/C 83/12)

Con ordinanza 23 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 2003, nella causa The Queen ex parte Approved Prescription Services Limited contre la Licensing Authority (représentée par la Medicines Control Agency), la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un prodotto medicinale C possa essere validamente presentata in base all'art. 10, n. 1, lett. a), iii), primo comma, della direttiva 2001/83/CE<sup>(1)</sup> qualora con la domanda si cerchi di dimostrare che il prodotto C è essenzialmente analogo a un altro prodotto, il prodotto B, in circostanze in cui:

- 1) il prodotto B è collegato a un prodotto medicinale originale A, in quanto il prodotto B è stato autorizzato come una «estensione della gamma» del prodotto A, ma ha una forma farmaceutica diversa rispetto al prodotto A o non è altrimenti «essenzialmente analogo» al prodotto A ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), iii); e
- 2) il prodotto A è stato autorizzato per l'immissione in commercio nella Comunità da più del periodo di sei/dieci anni previsto nell'art. 10, n. 1, lett. a), iii); e
- 3) il prodotto B è stato autorizzato per l'immissione in commercio da meno del periodo di sei/dieci anni previsto nell'art. 10, n. 1, lett. a), iii).

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, p. 67).

**Ricorso presentato il 4 febbraio 2003 dalla Rica Foods (Free Zone) NV contro la sentenza 14 novembre 2002 pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione) nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00 tra, da un lato, Rica Foods (Free Zone) NV, Free Trade Foods NV e Suproco NV, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi, e d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese**

**(Causa C-41/03 P)**

(2003/C 83/13)

Il 4 febbraio 2003 un ricorso contro la sentenza 14 novembre 2002 pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione), nelle cause riunite T-94/00, T-110/00, e T-159/00, tra, da un lato, Rica Foods (Free Zone) NV, Free Trade Foods NV e Suproco NV, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, è stato presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee dalla Rica Foods (Free Zone) NV, rappresentata dal sig. G. van der Wal, advocaat presso lo Hoge Raad der Nederlanden.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare ricevibile il ricorso della ricorrente contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2002 delle Comunità europee nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00;
2. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2002 nelle cause riunite T-94/00, T-110/00, e T-159/00 e decidere nuovamente in conformità della richiesta della ricorrente quale formulata nell'atto introduttivo del ricorso in primo grado datato 18 aprile 2002 ovvero:

— dichiarare nullo il regolamento 465/2000/CE<sup>(1)</sup>;

— stabilire che la Comunità è responsabile per il danno sopportato dalla ricorrente per il fatto che dal 1° marzo 2000 l'importazione dei prodotti di cui al regolamento n. 465/2000/CE è ostacolata o limitata in conseguenza del regolamento n. 465/2000/CE, nonché stabilire che le parti dovranno accordarsi riguardo alla portata del danno della ricorrente e che, in mancanza di un accordo in proposito, il procedimento sarà a ripreso entro un termine stabilito dalla Corte di giustizia al fine di determinare l'entità del danno, nonché condannare la Comunità al risarcimento del danno provvisoriamente determinato e da determinare, più in subordine condannare

la Comunità al pagamento di un indennizzo stabilito secondo equità dalla Corte di giustizia, maggiorato di un tasso di interesse annuo dell'8 %, a partire dalla data dell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado fino alla data del completo pagamento;

3. ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare la convenuta alle spese di entrambi i procedimenti.

- Violazione dello status preferenziale dei PTOM: il Tribunale ha accertato i fatti rilevanti in maniera talmente errata che la sua valutazione nelle considerazioni giuridiche qui menzionate è incomprensibile alla luce degli atti processuali.

(1) Regolamento (CE) della Commissione del 29 febbraio 2000, n. 465, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU 2000, L 56, pag. 39).

(2) Decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU 1991, L 263, pag. 1).

#### Motivi principali argomenti

- Violazione dell'art. 109, n. 1, decisione PTOM<sup>(2)</sup>: il Tribunale non tiene conto del fatto che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM costituisce un'eccezione al divieto, di cui all'art. 101 della decisione PTOM, di dazi all'importazione e misure di effetto equivalente. Al pari di qualunque eccezione che costituisca una deroga alla norma principale, e in questo caso la finalità di ciascuna successiva decisione PTOM, tale eccezione deve essere interpretata e applicata in senso restrittivo. Siffatta limitata possibilità di applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM a casi eccezionali (art. 109, n. 1, della decisione PTOM quale «freno d'emergenza») non è conciliabile con l'«ampio margine discrezionale» della Commissione ed il limitato esame da parte del giudice comunitario su cui si fonda il Tribunale.

- Vizio di motivazione: il Tribunale ha fornito una motivazione scorretta dal punto di vista del diritto e inoltre incomprensibile alla luce dei documenti del fascicolo ovvero non ha motivato o ha motivato in maniera insufficiente, che (i) ciascuna importazione aggiuntiva di zucchero con l'origine PTOM in base all'origine cumulata CE/PTOM conduce a eccedenze di zucchero sul mercato comunitario, e che (ii) un'«importazione extra» di cui sub (i) comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunitario.

- Violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM: il Tribunale ha dato all'espressione «difficoltà» e all'espressione «peggioramento» un significato errato dal punto di vista del diritto e ha pertanto applicato entrambe le espressioni in maniera errata dal punto di vista del diritto. L'appellante fa rinvio all'atto introduttivo del ricorso in primo grado.

- Violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM: non esiste una relazione quantitativa tra il contingente di cui al regolamento n. 465/2000 e le «difficoltà» e/o il «peggioramento». Tenuto conto dei quantitativi storici il provvedimento è del tutto arbitrario e irragionevole.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania — Prima Sezione Civile —, con ordinanza 19 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra il Prefetto della Provincia di Catania e la sig.ra Oxana Dem'Yanenko**

(Causa C-45/03)

(2003/C 83/14)

Con ordinanza 19 gennaio 2003 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 7 febbraio 2003, nella causa Prefetto della Provincia di Catania contro la sig.ra Oxana Dem'Yanenko, il Tribunale di Catania — Prima Sezione Civile —, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8, e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221<sup>(1)</sup> del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che ogni straniero che venga espulso da uno Stato membro della Comunità europea ha diritto a ottenere che il provvedimento di espulsione, prima di essere eseguito, sia sottoposto al giudizio di una autorità diversa rispetto a quella che lo ha adottato e imparziale;
2. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8 e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221 del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che è inammissibile e illegittimo che la polizia di uno Stato membro della Comunità europea possa, senza il

- controllo preventivo di alcuna altra autorità, prendere con la forza ed espellere chi essa unilateralmente ritenga non avere diritto di restare nel territorio dello Stato medesimo e possa farlo in tempi e con modalità tali da sottrarre tale sua attività al concreto ed effettivo controllo di un'autorità terza e imparziale sia prima che durante che dopo l'esecuzione dell'attività medesima;
3. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8 e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221 del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che è illogico e illegittimo che uno Stato membro della Comunità europea preveda un sistema di controllo giurisdizionale dei provvedimenti di espulsione degli stranieri e dell'attività di polizia esecutiva degli stessi tale da essere sostanzialmente del tutto ininfluenza sugli effetti di quei provvedimenti e sulle attività esecutive degli stessi e da costituire, conseguentemente, null'altro che una parvenza formale di tutela giudiziaria, del tutto priva di concreto rilievo e pratica utilità;
4. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8 e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221 del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che è illegittimo che uno Stato membro della Comunità europea disciplini i provvedimenti di espulsione degli stranieri e l'esecuzione degli stessi in modo tale da impedire concretamente l'esercizio da parte degli espulsi del loro eventuale diritto di asilo e rifugio;
5. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8 e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221 del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che è illegittimo, perché sproporzionatamente e iniquamente afflittivo e limitativo dei diritti di libertà personale a tutti riconosciuti nella Comunità europea, che uno Stato membro della Comunità preveda che i decreti di espulsione di stranieri muniti di regolare passaporto siano eseguiti coattivamente, con la forza, immediatamente (nel senso di pochi minuti) dopo la loro notificazione allo straniero destinatario dell'atto anche in assenza di concrete e specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica che giustificano un tale ricorso alla coazione fisica;
6. se le singole norme comunitarie sopra richiamate — artt. 7, 8 e 9 della Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 221 del 25 febbraio 1964 e artt. 2, 5, 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 — e i principi generali e fondamentali del diritto comunitario vadano interpretati o no nel senso che contrastano con essi le disposizioni normative di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, dello Stato italiano, nel testo oggi vigente.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio per il coordinamento provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU P 56, del 4.4.1964, pag. 850.

**Ricorso proposto il 7 febbraio 2003 dal sig. M. Cwik contro la sentenza pronunciata il 26 novembre 2002 dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) nella causa T-103/01 che vedeva opposti il sig. M. Cwik e la Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-47/03 P)

(2003/C 83/15)

Il 7 febbraio 2003 un ricorso contro la sentenza 26 novembre 2002 pronunciata dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) nella causa T-103/01 che vedeva opposti il sig. M. Cwik e la Commissione delle Comunità europee, è stato presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee dal sig. M. Cwik, rappresentato dall'avv. N. Lhoest, con domicilio eletto in Lussemburgo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare ricevibile e fondato il ricorso;
2. di conseguenza:
  - a) annullare la sentenza impugnata;
  - b) rinviare la sentenza dinanzi al il Tribunale di primo grado affinché questo statuisca, da un lato, sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 giugno 2000, recante trasferimento del ricorrente dall'unità «Informazione, pubblicazioni e documentazione economica», divenuta, a seguito di ristrutturazione, l'unità «Informazione: EURO e UME» (CFIN-04 sotto la direzione del sig. Blackie), all'unità «Coordinazione generale, risorse umane e amministrazione» (ECFIN-04 sotto la direzione del sig. Verhaeven) e, d'altro lato, sulla domanda di risarcimento dei danni;

- c) condannare la convenuta alle spese di entrambi i procedimenti.

patrimoniale o finanziaria che la società abbia obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo alla quale essa appartiene;

#### *Motivi e principali argomenti*

Violazione del diritto comunitario, più in particolare, dell'art. 33 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo il quale le sentenze devono essere motivate, il che implica in particolare che il motivo evocato sia legalmente ammissibile, vale a dire sufficiente, coerente, pertinente, non inficiato da errore di fatto e di diritto e non contraddittorio:

- il Tribunale non ha preso in considerazione il complesso di indizi invocati dal ricorrente per dimostrare le molestie psicologiche di cui è stato oggetto, né li ha valutati globalmente,
- il Tribunale non ha fatto riferimento a fatti nuovi consistenti in una nuova ristrutturazione dei servizi che ha lasciato il ricorrente unico a non essere reintegrato nella sua vecchia unità,
- il Tribunale ha rifiutato, senza la minima spiegazione, di versare nel fascicolo documenti recenti, emersi dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e che confutavano le tesi della Commissione.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Torino — Sezione GIP — con ordinanza 29 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Giuseppe Momblano**

(Causa C-52/03)

(2003/C 83/16)

Con ordinanza 29 gennaio 2003 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 10 febbraio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Giuseppe Momblano, il Tribunale Ordinario di Torino — Sezione GIP — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se l'art. 6 della direttiva 68/151 CEE <sup>(1)</sup> possa essere inteso nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite delle società commerciali, ma anche per la pubblicazione infedele dello stesso, delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci, al pubblico, o di qualsiasi informazione sulla situazione economica,

2. se con riferimento all'obbligo dei singoli Stati membri di adottare «adeguate sanzioni» per le violazioni previste dalla Prima e Quarta Direttiva (68/151 e 78/660 <sup>(2)</sup>), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 44 par. 3 lett. g) del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee, 2 par. 1, lett. f) e 6 della cd. Prima direttiva (68/151/CE) e 2 par. 2-3-4 della cd. Quarta direttiva (78/660/CE), come integrata dalle direttive (83/349 e 90/605), debba essere interpretato (o meno) nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;

3. se le citate direttive ed, in particolare le norme di cui agli articoli 44, par. 3 lett. g) del Trattato Istitutivo delle Comunità europee, 2 par. 1, lett. f) e 6 della cd. Prima direttiva (68/151/CE) e 2 par. 2-3-4 della cd. Quarta direttiva (78/660/CE), come integrata dalle direttive (83/349 e 90/605), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi;

4. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44 par. 3 lett. g) del Trattato, artt. 2 par. 1, lett. f) e 6 della cd. Prima direttiva (68/151/CE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. Quarta direttiva (78/660/CE), come integrata dalle direttive (83/349 e 90/605), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda un meccanismo di perseguibilità ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive.

<sup>(1)</sup> GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.



**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 febbraio 2003**

(Causa C-55/03)

(2003/C 83/17)

L'11 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Maria Patakia, consigliere giuridico, e Marina Valverde López, agente ausiliario del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, con riferimento alla professione di controllore del traffico aereo in ambito civile, non avendo trasposto le direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE <sup>(1)</sup>, e 18 giugno 1992, 92/51/CEE <sup>(2)</sup>, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE non trovano applicazione ai diplomi che sanzionano formazioni universitarie, bensì a diplomi che sanzionano formazioni professionali, in particolare a quelli che sanzionano formazioni al termine delle quali il loro titolare è pienamente qualificato per l'esercizio di una determinata professione. Di conseguenza, non è il diploma che dà accesso alla formazione di controllore del traffico aereo che deve essere riconosciuto conformemente alle dette direttive, bensì il diploma finale che dà accesso alla professione di controllore del traffico aereo in ambito civile. Alla luce delle disposizioni del Real Decreto 3/1998, la Commissione considera che la detta professione è regolamentata in Spagna ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 89/48/CEE e della giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

Gli Stati membri sono obbligati a trasporre le direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale. L'esistenza di una norma adottata da Eurocontrol non dispensa la Spagna da tale obbligo.

<sup>(1)</sup> Relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 12 febbraio 2003**

(Causa C-56/03)

(2003/C 83/18)

Il 12 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli <sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 della detta direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

**Ricorso del 12 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-57/03)

(2003/C 83/19)

Il 12 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 marzo 2000 nella causa C-386/98 <sup>(1)</sup>, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 228 CE, paragrafo 1;
- b) comminare alla Repubblica italiana il pagamento di una pena giornaliera di 238 950 Euro, a far data dalla comunicazione della sentenza nella presente causa e fino all'avvenuta esecuzione di quest'ultima;
- c) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

#### *Motivi e principali argomenti*

A norma dell'art. 228 CE, paragrafo 1, quando la Corte riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Nonostante le ripetute assicurazioni del Governo italiano sul prossimo recepimento in diritto nazionale della direttiva 93/104 <sup>(2)</sup>, si deve constatare che l'Italia non ha ancora comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento della direttiva stessa. Occorre sottolineare che tale comunicazione sarebbe dovuta pervenire, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lett. a) e c) della direttiva 93/104, al più tardi entro il 23 novembre 1996.

Stando così le cose, la Commissione deve constatare che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza della Corte C-386/98, del 9 marzo 2000, venendo così meno agli obblighi previsti dal predetto art. 228 CE.

Conformemente all'art. 228, n. 2, del Trattato CE, la Commissione chiede che la Corte imponga alla Repubblica italiana una pena di Euro 238 950 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte relativa alla causa C-386/98, a partire dal giorno in cui la Corte avrà emesso la Sua sentenza nella presente causa.

<sup>(1)</sup> GU C 149 del 27.5.2000, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 4 febbraio 2003, nella causa tra Y.G. Encheva e lo Staatssecretaris van Justicie**

**(Causa C-58/03)**

(2003/C 83/20)

Con ordinanza 4 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2003, nella causa tra Y.G. Encheva e lo Staatssecretaris van Justicie, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 59, n. 1, dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che la detta disposizione osti a che venga respinta una domanda presentata nei Paesi Bassi per la concessione di un regolare permesso di soggiorno allo scopo di svolgere «lavoro autonomo» per il fatto che lo straniero interessato, che è cittadino della Bulgaria, non abbia richiesto per tale scopo il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporaneo nel suo detto paese o nel paese di stabile dimora, non abbia ivi atteso la relativa decisione prima di fare ingresso nei Paesi Bassi e non abbia così integrato la condizione posta dall'art. 3.71, primo comma, del Vb 2000.
- 2) Se ai fini della soluzione della questione sub 1), sia rilevante che lo straniero, a differenza di quanto era il caso nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 27 settembre 2001 nella causa C-257/99, già quando si era trasferito dalla Bulgaria nei Paesi Bassi aveva l'intenzione di svolgere nei Paesi Bassi attività lavorativa autonoma e abbia omesso di chiedere in Bulgaria una siffatta autorizzazione, pur sussistendone la possibilità.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione Lavoro —, con ordinanza 28 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Mario Cigliola e a. e Ferrovie dello Stato SpA**

**(Causa C-59/03)**

(2003/C 83/21)

Con ordinanza 28 gennaio 2003 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 13 febbraio 2003, nella causa Mario Cigliola contro Ferrovie dello Stato SpA, il Tribunale di Genova — Sezione Lavoro —, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se rientri nella nozione di aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato la normativa nazionale (decreto-legge 10 settembre 1998 n. 324 non convertito ed art. 43 comma 7 legge 23.12.1998 n. 448) che consenta ad una impresa (Ferrovie dello Stato SpA) di risolvere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, che abbiano maggiore anzianità rispetto agli altri, disponendo l'inapplicabilità della normativa generale che consentirebbe la prosecuzione del rapporto di lavoro e così determinando una situazione di fatto in cui può realizzarsi, a favore dell'impresa, un risparmio in termini di minore costo del lavoro (costo delle retribuzioni ed oneri previdenziali) cui conseguirebbe, nell'immediato, un aggravio per lo Stato sotto il profilo di un minore introito per i minori versamenti contributivi nonché per il pagamento delle pensioni ai lavoratori nei cui confronti si è risolto il rapporto di lavoro.

#### **Ricorso proposto il 14 febbraio 2003 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-63/03)**

(2003/C 83/22)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli<sup>(1)</sup>, o perlomeno non avendole comunicate alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.
2. Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione è scaduto il 28 ottobre 2001.

<sup>(1)</sup> GUL 289, pag. 28.

#### **Ricorso proposto il 14 febbraio 2003 contro il Regno del Belgio dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-65/03)**

(2003/C 83/23)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto il Lussemburgo, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che i titolari di diplomi di insegnamento superiore ottenuti negli altri Stati membri possano accedere all'insegnamento superiore organizzato dalla comunità francese del Belgio a pari condizioni dei titolari del CESS (diploma di insegnamento secondario superiore), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 12, 149 e 150;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Le autorità belghe di cui trattasi assoggettano i cittadini degli altri Stati membri, titolari di diplomi e certificati attestanti il compimento di studi secondari superiori effettuati in altri gli Stati membri (ad eccezione del Lussemburgo) che desiderino ottenere l'accesso all'insegnamento superiore in Belgio, alla presentazione e al superamento di un esame di idoneità, a meno che essi non siano in grado di dimostrare, come condizione complementare, che sono ammessi nel loro paese d'origine alla facoltà universitaria prescelta, senza esame di ammissione o altra forma di limitazione dell'accesso. La Commissione considera questa prassi discriminatoria e contraria agli articoli menzionati nelle conclusioni.

**Ricorso del 14 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-67/03)

(2003/C 83/24)

Il 14 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/39/CE della Commissione<sup>(1)</sup>, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio<sup>(2)</sup> sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, o comunque non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 3, par. 1, di detta direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 249 CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 31 dicembre 2001 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 16.06.2000, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 5.05.1998, pag. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad, con ordinanza 14 febbraio 2003, nella causa tra lo Staatssecretaris van Financiën e D. Lipjes**

(Causa C-68/03)

(2003/C 83/25)

Con ordinanza 14 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 2003, nella causa tra lo Staatssecretaris van Financiën e D. Lipjes, l'Hoge Raad ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 28 ter, E, n. 3, della sesta direttiva<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda unicamente i servizi dell'intermediario nei quali il destinatario del servizio è un soggetto passivo ai sensi della direttiva oppure un ente che non sia soggetto passivo ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva.
2. In caso di soluzione negativa, se l'articolo 28 ter, E, n. 3, prima frase intera, della sesta direttiva debba essere invece interpretato nel senso che tale disposizione prescrive che, qualora venga compiuta una mediazione nell'acquisto e nella vendita di un bene materiale tra due privati, per luogo dell'intermediazione debba farsi riferimento al luogo in cui è avvenuta l'operazione, come se tale operazione consistesse in una cessione o in un servizio, ai sensi dell'articolo 8 della sesta direttiva, effettuati da un soggetto passivo.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 e pag. 54).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. Coop. arl. contro Ministero delle Finanze**

(Causa C-69/03)

(2003/C 83/26)

Con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 17 febbraio 2003, nella causa Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. Coop. arl. contro Ministero delle Finanze, la Corte d'Appello di Venezia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se i Regolamenti CEE n. 1079/77<sup>(1)</sup> e n. 1822/77<sup>(2)</sup>, istitutivi del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, si applichino su tutti i trasferimenti di latte bovino, dal produttore a soggetto terzo, quale che sia la forma giuridica, con cui detti trasferimenti vengano attuati, ovvero soltanto ai trasferimenti che comportino l'acquisto della proprietà del prodotto al soggetto destinatario del trasferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 131, del 26.5.1977, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 203, del 9.8.1977, pag. 1.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 18 febbraio 2003**

**(Causa C-71/03)**

(2003/C 83/27)

Il 18 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara — Sezione 02 — con ordinanza 11 dicembre 2002, nella causa Carbonati Apuani srl contro Comune di Carrara**

**(Causa C-72/03)**

(2003/C 83/28)

Con ordinanza 11 dicembre 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 18 febbraio 2003, nella causa Carbonati Apuani srl contro Comune di Carrara, la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara — Sezione 02 — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se si opponga al Trattato istitutivo della Comunità Europea una legge nazionale la quale istituisca una tassa sull'estrazione di marmo avvenuta in un determinato comune e sulla sua uscita dal territorio del comune medesimo, con esenzioni e riduzioni per il marmo impiegato nel territorio del comune di produzione e per i comuni vicini.

#### **Ricorso proposto il 20 febbraio 2003 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-76/03)**

(2003/C 83/29)

Il 20 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli<sup>(1)</sup>, o meglio non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva.
2. Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione è scaduto il 28 ottobre 2001.

(<sup>1</sup>) GU 1998, L 289, pag. 28.

**Ricorso proposto il 21 febbraio 2003 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi**

**(Causa C-80/03)**

(2003/C 83/30)

Il 21 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. W. Wils, meno qualità di agente, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente concluda che la Corte voglia:

- Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (<sup>1</sup>), o perlomeno non avendole comunicate alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.
- Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per l'adozione delle misure è scaduto il 19 luglio 2001.

(<sup>1</sup>) GUL 13 del 19 gennaio 2000, pag. 12.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-173/00 (<sup>1</sup>)**

(2003/C 83/31)

Con ordinanza 14 gennaio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-173/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): ANAS — Ente Nazionale per le Strade contro Cooperativa Muratori

Cementisti Ravenna Soc. coop. arl (CMC), Icla Costruzioni Generali SpA, Impresa Toto SpA et Toto SpA.

(<sup>1</sup>) GU C 192 dell'8.7.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-337/00 (<sup>1</sup>)**

(2003/C 83/32)

Con ordinanza 13 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-337/00: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-188/01 (<sup>1</sup>)**

(2003/C 83/33)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-188/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Francisco Javier Gonzales Moreno.

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 14.7.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-375/01 (<sup>1</sup>)**

(2003/C 83/34)

Con ordinanza 15 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-375/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

(<sup>1</sup>) GU C 348 dell'8.12.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-444/01 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/35)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-444/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Stadt Villingen-Schwenningen contro Ophilia Akosua Owusu.

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 6.4.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-61/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/36)

Con ordinanza 19 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-61/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(<sup>1</sup>) GU C 97 del 20.4.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-191/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/37)

Con ordinanza 16 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-191/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(<sup>1</sup>) GU C 180 del 27.7.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-215/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/38)

Con ordinanza 16 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

dal ruolo della causa C-215/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sozialgericht Stuttgart): Karin Müller contro Postbeamtenkrankenkasse.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-241/02 P <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/39)

Con ordinanza 6 gennaio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-241/02 P: International and European Public Services Organisation (IPSO) contro Banca centrale europea.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-337/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/40)

Con ordinanza 4 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-337/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 9.11.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-368/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/41)

Con ordinanza 23 gennaio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-368/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

(<sup>1</sup>) GU C 305 del 7.12.2002.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 gennaio 2003

nella causa T-75/00: Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Dipendenti — Misure disciplinari — Destituzione — Esercizio di attività esterne senza autorizzazione preventiva»)

(2003/C 83/42)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-75/00, Augusto Fichtner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Besozzo, rappresentato inizialmente dall'avv. V. Salvatore, in seguito dall'avv. V. La Russa contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curral, assistito dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione con mantenimento dei diritti alla pensione di anzianità, per avere esercitato attività esterne senza autorizzazione preventiva e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio Gonzales, amministratore, ha pronunciato, il 16 gennaio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 13.5.2000.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 gennaio 2003

nella causa T-147/00: Les Laboratoires Servier contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Medicinali per uso umano — Procedure arbitrali comunitarie — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Competenza — Anoressizzanti serotoninergici: dexfenfluramina, fenfluramina — Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE»)

(2003/C 83/43)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-147/00, Les Laboratoires Servier, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Norall, E. Wright, I.F. Utgès Manley, I.S. Forrester e J. Killick, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbæk e R. Wainwright), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 9 marzo 2000 [C (2000) 573], concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti le sostanze «Dexfenfluramina» e «Fenfluramina», il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 28 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 9 marzo 2000 [C (2000) 573] è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà tutte le spese.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 26.8.2000.



## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 gennaio 2003

**nelle cause riunite T-303/00, T-304/00 e T-322/00: Manuel Francisco Caballero Montoya e altri contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(Dipendenti — Trasferimento al regime pensionistico comunitario di diritti a pensione acquisiti in un regime previdenziale nazionale — Trasferimento tardivo — Interessi versati posteriormente al trasferimento — Rifiuto della Commissione di rivedere il calcolo dei diritti a pensione dei dipendenti interessati e di versare loro una parte di tali interessi)**

(2003/C 83/44)

(Lingue processuali: lo spagnolo e il francese)

Nelle cause riunite T-303/00, T-304/00 e T-322/00, Manuel Francisco Caballero Montoya, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, María Jesús Saez Acevedo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentati dall'avv. J.R. Iturriagoitia Bassas, Cecilio Alonso de Miguel, residente a Bornem-Wintam (Belgio), Miguel Baena Durán, residente a Torrelodones (Spagna), Lucrecio Blázquez Rubia, Juan Antonio Campos Morales, Jaime Cavanillas Junquera, Carlos Fernández Liébana, Ricardo García Ayala, Luis García Collados, Pilar Gil Soria, Joaquín López Madruga, Martín Minguella Giné, Ramón Oviedo Bussells, Giovanni Ouzounoff Popoff, Raquel Sevilla García, Alfonso Solloa Inchaurtieta, José Trimiño Pérez, residenti a Bruxelles, Juan Cornet Prat, residente a Overijse (Belgio), José Luis Gallego LaPeña, Manuel Puerta García, residente a Kraainem (Belgio), Lorenzo Sánchez García, residente a Algeri (Algeria), Kaethe Sommerau Roschinsky, residente a Buenos Aires (Argentina), dipendenti o ex dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall, J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert), aventi ad oggetto domande di annullamento delle decisioni della Commissione contenute nelle note del 13 dicembre 1999 relativa alla parte ricorrente nella causa T-303/00 e del 15 dicembre 1999 relativa alle parti ricorrenti nelle cause T-304/00 e T-322/00, che negano il ricalcolo dei loro diritti a pensione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 30 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Le cause T-303/00, T-304/00 e T-322/00 sono riunite ai fini della sentenza.*

2) *Nella causa T-303/00:*

- *la decisione della Commissione contenuta nella nota del 13 dicembre 1999 riguardante i diritti a pensione della parte ricorrente è annullata;*
- *il ricorso è respinto per il resto;*
- *la Commissione è condannata alle spese.*

3) *Nella causa T-304/00:*

- *la decisione della Commissione contenuta nella nota del 15 dicembre 1999 riguardante i diritti a pensione della parte ricorrente è annullata;*
- *il ricorso è respinto per il resto;*
- *la Commissione è condannata alle spese.*

4) *Nella causa T-322/00:*

- *le decisioni della Commissione contenute nelle note del 15 dicembre 1999 riguardanti i diritti a pensione delle parti ricorrenti sono annullate;*
- *la Commissione è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 372 del 23.12.2000, C 355 del 9.12.2000 e C 335 del 25.11.2000.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 gennaio 2003

**nella causa T-307/00: C contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(Dipendenti — Pensione di orfano — Art. 80, quarto comma, dello Statuto — Stato civile dei genitori — Parità di trattamento)**

(2003/C 83/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-307/00, C, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. D. Martin), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, che nega la concessione di una pensione di orfano alla figlia della ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 30 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 25 novembre 1999, che nega la concessione di una pensione di orfano alla figlia della ricorrente, è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà le spese, ad esclusione di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e di quelle causate alla ricorrente dall'intervento del Consiglio.*
- 3) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 335 del 25.11.2000.

### **Ricorso di Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2003**

**(Causa T-14/03)**

(2003/C 83/47)

(Lingua processuale: il francese)

### **SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**28 gennaio 2003**

**nella causa T-138/01: F contro Corte dei Conti delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Dipendenti — Nuova assegnazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)**

(2003/C 83/46)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-138/01, F, dipendente della Corte dei Conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. P. Georgen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Corte dei Conti delle Comunità europee (agenti: sigg. J.-M. Steiner, P. Giusta e sig.ra B. Schäfer), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni morali addotti dalla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 28 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione, è annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Corte dei Conti è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-138/01 R.*

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 15.9.2001.

Il 10 gennaio 2003 Colette Di Marzio, residente in Ginasservis (Francia), rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN di procedere ad una ritenuta sullo stipendio della ricorrente corrispondente, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, al coefficiente correttore francese ed all'indennità di dislocazione;
- annullare la decisione, di data ignota, che revoca, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto a decorrere dal mese di ottobre 2000;
- annullare la decisione, di data ignota, che sopprime, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per il 2001;
- reintegrare la ricorrente nell'integralità dei suoi diritti pecuniari con il pagamento del coefficiente correttore per la Francia e dell'indennità di dislocazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, il pagamento dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto per il periodo corrente a partire dal 1° gennaio 2001, il pagamento dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per tutto il 2001, importi da maggiorare ad un tasso del 5,25 % annuo fino al pareggio completo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni da valutare ex aequo et bono in 10 000 euro;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è una dipendente della Commissione. Essa è stata assegnata a Cadarache, poi riassegnata a Bruxelles. La ricorrente ha contestato tale riassegnazione con il ricorso T-335/01, sfociato in un accordo con la Commissione e in un comando della ricorrente a Cadarache. Tuttavia, la Commissione ha considerato che la ricorrente avesse indebitamente percepito il coefficiente correttore per la Francia e l'indennità di dislocazione. La ricorrente si è vista inoltre revocare il beneficio dell'indennità detta di segreteria nonché dell'indennità forfettaria per spese di viaggio.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere una violazione degli artt. 59 e 64 dello Statuto e 4 dell'allegato VII dello Statuto, degli artt. 71 dello Statuto e 5-10 dell'allegato VII dello Statuto. Secondo la ricorrente vi sarebbe altresì una violazione dell'obbligo di motivazione ed una violazione del principio di non discriminazione.

In subordina, per quanto riguarda il coefficiente correttore per la Francia e l'indennità di dislocazione, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 85 dello Statuto. La ricorrente fa valere altresì una violazione dell'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto, una violazione del principio generale *patere legem quem ipse fecisti* ed una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene all'indennità detta di segreteria.

Infine, la ricorrente fa valere una violazione del principio generale di buona gestione, nonché del dovere di sollecitudine.

---

**Ricorso di Albano Ferrer de Moncada contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 gennaio 2003**

(Causa T-16/03)

(2003/C 83/48)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 gennaio 2003 Albano Ferrer de Moncada, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo per il periodo di riferimento 1995-1997;

- riconoscere al ricorrente un risarcimento dei danni morali, da valutare *ex aequo et bono* in 1 000 euro;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con il suo ricorso il ricorrente, dipendente della Commissione, contesta la validità del suo rapporto informativo definitivo relativo al periodo 1995-1997 e chiede il risarcimento dei danni per gli errori asseritamente commessi dalla Commissione nella redazione di tale rapporto.

Egli sostiene che il rapporto viola l'art. 43 dello Statuto e le disposizioni della Guida per la valutazione del personale. Così, nonostante il parere del comitato paritetico per i rapporti informativi avesse messo in rilievo irregolarità sostanziali di procedura e di merito, il relatore d'appello non ha ritenuto necessario correggerle. Inoltre, il rapporto sarebbe stato concluso entro un termine irragionevole, per solo errore della Commissione. Analogamente, i relatori si sarebbero sistematicamente rifiutati di procedere ai colloqui preliminari con il ricorrente previsti dalla Guida per la valutazione del personale. Inoltre, la redazione totalmente irregolare di tale rapporto rientrerebbe in un'attitudine più generale di mobbing che il ricorrente subirebbe da anni.

Il ricorrente fa valere che le valutazioni molto negative del rapporto sarebbero manifestamente infondate e che la Commissione avrebbe violato il suo dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

---

**Ricorso di Spyridoula Konstantopoulou contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2003**

(Causa T-19/03)

(2003/C 83/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 gennaio 2003 Spyridoula Konstantopoulou, residente in Ioannina (Grecia), rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice 23 ottobre 2002 di non ammettere la ricorrente alle prove orali del concorso generale CJ/LA/14;
- annullare la decisione esplicita di rigetto della domanda della ricorrente, notificata con lettera del sig. Marc Ronayne 9 dicembre 2002;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, candidata al concorso generale CJ/LA/14, organizzato dalla Corte di giustizia per costituire un elenco di riserva per l'assunzione di giuristi linguisti di lingua greca, si oppone alla sua mancata ammissione alla prova orale, non avendo ottenuto il minimo dei punti richiesti per la prima prova scritta obbligatoria (traduzione di un testo giuridico redatto in francese).

A sostegno della sua domanda, essa fa valere:

- la violazione del dovere di motivazione. La ricorrente precisa al riguardo che la commissione esaminatrice non può avvalersi del segreto dei lavori per non rispettare, nei confronti di un candidato che lo richiede, tale obbligo di motivazione;
- l'esistenza di irregolarità durante lo svolgimento delle prove del concorso e la violazione del principio di uguaglianza tra i candidati, dato che, considerato il sistema istituito per preservare l'anonimato dei candidati, la ricorrente avrebbe il diritto di chiedersi se la prova scritta attribuitale nella correzione delle prove sia effettivamente la sua. Tale modo di garantire l'anonimato, da essa definita inabituale, costituirebbe inoltre un'irregolarità sostanziale;
- la violazione del bando di concorso e dell'art. 5 dell'allegato allo Statuto, nonché la constatazione di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente afferma, sul punto, che l'obiettivo della prova era di valutare, per ciascun candidato, la perfetta conoscenza della lingua greca e la buona conoscenza della lingua francese, sulla base di criteri oggettivi ed identici per tutti.

### **Ricorso di «S» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2003**

**(Causa T-21/03)**

(2003/C 83/50)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 21 gennaio 2003 «S», rappresentata dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del caposettore «Assicurazione incidenti e malattie professionali» che respinge la domanda della ricorrente di ritirare dal fascicolo trasmesso al medico dell'istituzione tutti i rapporti redatti a sua insaputa sulla sua competenza, il suo rendimento e la sua condotta;
- ordinare alla convenuta di ritirare gli originali dei rapporti controversi dal fascicolo comunicato al medico dell'istituzione, di rimmetterli alla ricorrente e di distruggerne tutte le copie;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente in questa causa si oppone al fatto che siano stati messi a disposizione della commissione medica chiamata a pronunciarsi sul suo caso, in seguito ad una domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia che l'ha colpita, tutti i rapporti relativi alla sua competenza, al suo rendimento ed alla sua condotta, che sarebbero stati redatti a sua insaputa, non inseriti nel suo fascicolo personale e comunicati al medico della Commissione.

A sostegno delle sue domande la ricorrente fa valere la violazione dei suoi diritti della difesa, nonché degli artt. 26 e 43 dello Statuto.

**Ricorso della C.A.S. Succhi di Frutta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 gennaio 2003**

**(Causa T-23/03)**

(2003/C 83/51)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 29 gennaio 2003 la C.A.S. Succhi di Frutta, con sede in Verona, rappresentata dall'avv. D. Ehle, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01) nella parte in cui la Commissione ha negato lo sgravio/il rimborso dei dazi all'importazione riscossi su 32 importazioni accompagnate da 32 A.TR 1, dazi per un importo pari a ITL 3 296 190 371;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I dazi doganali relativi alle merci originarie della Turchia menzionate nell'allegato II del Trattato CEE sono stati aboliti, salvo talune eccezioni, con il regolamento (CEE) n. 4115/86<sup>(1)</sup>.

La ricorrente, un'impresa italiana che, tra l'altro, rielabora concentrati di succhi di frutta, ha immesso in commercio, tra il 5 aprile 1995 ed il 20 novembre 1997, concentrati di succhi di mela e pera la cui origine era asseritamente turca. Secondo la ricorrente i trasporti sarebbero stati accompagnati da tutti i documenti previsti dalla normativa, compresi i certificati per la circolazione delle merci A.TR 1. Nel 1998 la ricorrente è stata posta a confronto, dall'amministrazione doganale di Ravenna, con un elenco di formulari A.TR 1. Sulla base di procedimenti di controllo effettuati presso le amministrazioni doganali turche in merito all'autenticità ed all'esattezza delle certificazioni, si è contestata alla ricorrente l'importazione di concentrati di succhi di mela con formulari A.TR 1 falsificati. Nel contempo si è provveduto a riscuotere dalla ricorrente i dazi all'importazione.

La ricorrente ha proposto opposizione contro le sanzioni doganali emesse dalle competenti amministrazioni doganali di Ravenna. Essa ha altresì presentato la domanda di sgravio ai sensi degli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del codice doganale. L'amministrazione italiana delle finanze ha inoltrato alla Commissione la decisione sullo sgravio dei dazi riscossi successivamente.

Con la decisione impugnata, la Commissione sostiene tra l'altro che 32 certificati di trasporto merci A.TR 1 non sono autentici. Essa ha respinto la domanda di sgravio per ITL 3 296 190 371 presentata dalla ricorrente.

Per far valere la nullità della parte della decisione recante tale rifiuto la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto a visionare gli atti, in quanto non le sarebbero stati comunicati documenti rilevanti relativi al caso di specie.

La ricorrente fa valere inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di sgravio/rimborso ai sensi di cui all'art. 239 del codice doganale per i 32 certificati A.TR 1 asseritamente falsi, dato che anche i 32 certificati sono stati redatti e registrati con la collaborazione delle competenti autorità doganali turche, nonché consegnati all'esportatore al momento della preparazione della merce ai fini dell'esportazione, esportatore a conoscenza di un'eventuale mancanza di qualità di origine.

Infine, la Commissione avrebbe violato l'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in quanto l'autorità doganale turca sapeva, o almeno avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, che le consegne per le quali erano stati redatti i 32 certificati A.TR 1 non avevano origine turca, mentre la ricorrente era in buona fede al momento dell'importazione delle merci e non le era noto il comportamento colpevole dell'amministrazione doganale turca.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4115, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 380, pag. 16).

**Ricorso di Marco de Stefano contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2003**

**(Causa T-25/03)**

(2003/C 83/52)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 gennaio 2003 Marco de Stefano, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandensanden e Guy Verbrugge, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di respingere la candidatura del ricorrente e di non ammetterlo alle prove scritte del concorso generale EUR/A/166/01, notificatagli con decisione dell'APN recante la data dell'8 aprile 2002;
- in subordine, riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno morale subito, danno valutato provvisoriamente in euro 2 500;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente in questa causa si oppone al rigetto della sua candidatura alle prove del concorso EUR/A/166/01, diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori A7/A6 nel settore del controllo finanziario, in quanto i titoli ed i diplomi prodotti dal ricorrente non soddisfacevano i requisiti previsti al punto III.B.2 del bando di concorso. La commissione giudicatrice ha infatti ritenuto che i titoli di «Ragioniere e Perito Commerciale» e di «Revisore Contabile» posseduti dal ricorrente non potessero essere considerati equivalenti al titolo di «Dottore Commercialista».

A sostegno delle sue domande il ricorrente fa valere la violazione del bando di concorso e dell'obbligo di motivazione, nonché l'esistenza, nel caso di specie, di un errore manifesto di valutazione. Esso sostiene, sostanzialmente, che la commissione giudicatrice non ha correttamente valutato i suoi titoli, diplomi, attività professionali e stages nel settore del controllo finanziario, che gli consentono di disporre effettivamente di una qualifica professionale di livello equivalente.

#### **Ricorso della Aventis Cropscience, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 31 gennaio 2003**

**(Causa T-35/03)**

(2003/C 83/53)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 31 gennaio 2003 la Aventis Cropscience, S.A., con sede in Lione (Francia) rappresentata dall'avv. D. Enrique Armijo Chávarri, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2002, nel procedimento R 803/2001-2;
- accogliere l'opposizione presentata dalla ricorrente nei confronti del marchio CARPO;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	Basf Aktiengesellschaft
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «CARPO» per taluni prodotti della classe 5 (fungicidi, erbicidi, insetticidi, pesticidi)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio denominativo spagnolo «HARPO Z», per prodotti della classe 5 (preparati per l'eliminazione di animali nocivi, fungicidi, erbicidi)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione)

#### **Ricorso della Open Mobile Alliance Ltd. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 febbraio 2003**

**(Causa T-37/03)**

(2003/C 83/54)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 4 febbraio 2003 la Open Mobile Alliance Ltd, con sede in Reading (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Alexandra Dellmeier, Attorney at Law, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso 20 novembre 2002;
- riassegnare alla domanda n. 1131739 per il marchio figurativo «W@P» la data originale di presentazione dell'8 aprile 1999;
- in subordine, riassegnare alla domanda n. 1131739 per il marchio figurativo «W@P» la data di presentazione del 13 ottobre 1999, cioè la data assegnata alla domanda per il marchio denominativo «WAP FORUM», recante il n. 1131705, presentata altresì l'8 aprile 1999;
- in subordine, riassegnare alla domanda n. 1131739 per il marchio figurativo «W@P» la data di presentazione del 21 dicembre 1999;
- in subordine, reintegrare la ricorrente nei suoi diritti, conformemente all'art. 78 del regolamento n. 40/94.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'8 aprile 1999 la ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio figurativo «W@P» per beni e servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 42 (domanda n. 1131739). I rappresentanti a quell'epoca della ricorrente chiesero che le tasse di registrazione fossero dedotte dal loro conto di deposito.

Il convenuto ha informato la ricorrente che le tasse di registrazione dovevano essere pagate entro un termine pari ad un mese. In seguito il convenuto ha informato la ricorrente che, dato il mancato pagamento delle tasse di registrazione, la domanda sarebbe stata trattata con la data di presentazione del giorno in cui fossero state sanate tutte le irregolarità. I rappresentanti a quell'epoca della ricorrente chiesero nuovamente che le tasse fossero dedotte dal loro conto di deposito.

Il 5 settembre 2000 il convenuto ha informato la ricorrente che la domanda avrebbe ricevuto il 17 marzo 2000 come data di presentazione, data in cui è stato effettivamente ricevuto l'assegno di pagamento. La ricorrente è stata inoltre informata del fatto che il conto di deposito non aveva fondi sufficienti per coprire le tasse di registrazione.

La ricorrente ha contestato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso il 23 gennaio 2001. La commissione di ricorso ha deciso che il ricorso era tardivo e lo ha dichiarato irricevibile.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente fa valere una violazione, da parte del convenuto, dell'obbligo, per una pubblica autorità, di seguire le tracce della sua contabilità ed una violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, cioè il diritto ad una buona amministrazione. Secondo la ricorrente, il convenuto ha la responsabilità della notifica di irregolarità entro un termine ragionevole.

La ricorrente fa valere inoltre una violazione della Regola 52, n. 2, del regolamento n. 2868/95<sup>(1)</sup> e del diritto ad una buona amministrazione, nonché del diritto ad un'effettiva tutela e ad un giusto procedimento, sanciti dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto disposto dalla Regola 52, n. 2, non è stata allegata alcuna comunicazione scritta.

La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto ha emesso una dichiarazione e non una decisione, per cui non sarebbe applicabile il limite di tempo di due mesi indicato nella Regola 2, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

#### **Ricorso della Merck Sharp & Dohme Limited e altri 19 contro la Commissione delle Comunità europee e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali («AEVM»), proposto il 4 febbraio 2003**

**(Causa T-41/03)**

(2003/C 83/55)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 4 febbraio 2003 la Merck Sharp & Dohme Limited, con sede in Hoddeston, (Regno Unito), la Merck Sharp & Dohme BV, con sede in Haarlem, (Paesi Bassi), la Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, con sede in Parigi, (Francia), la MSD Sharp & Dohme GmbH, con sede in Haar, (Germania), la Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA., con sede in Roma, la Merck Sharp & Dohme, LDA., con sede in Paço de Arcos, (Portogallo), la Merck Sharp & Dohme de Espana S.A., con sede in Madrid, (Spagna), la Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., con sede in Vienna, (Austria), la Merck & Co. Inc., con sede in Whitehouse Station, (Stati Uniti d'America), la Dieckmann Arzneimittel GmbH, con sede in Haar, (Germania), la Neopharmed SpA, con sede in Roma, l'Istituto Gentili SpA., con sede in Pisa, la Laboratórios Químico-Farmacêuticos Chibret, LDA., con sede in Paço de Arcos, (Portogallo), la Laboratoires Sanofi, Synthelabo France, con sede in Parigi, (Francia), la Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, con sede in Ingelheim, (Germania), la VIANEX S.A., con sede in Nea Erythrea, (Grecia), la Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA., con sede in Roma, la Mediolanum SpA., con sede in Milano, la BIOHORM S.A. (Groupo Uriach), con sede in Barcellona, (Spagna), e la LACER S.A., con sede in Barcellona, (Spagna), rappresentate dagli avv.ti Dr. Georg M. Berrisch e Peter Bogaert, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali («AEVM»).

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

- il rinvio comprende l'intero contenuto dell'RCP. Ciò supera l'ambito consentito dal rinvio previsto dall'art. 30, che deve essere limitato ad una questione chiaramente specificata, conformemente all'art. 30, secondo comma, della direttiva;
- non è stato dimostrato che la decisione impugnata è fondata su motivi di sanità pubblica.

#### *Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti nel caso di specie sono tutte titolari di un'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto ZOCORD, il quale, contenendo il principio attivo denominato simvastatina, è un medicinale che diminuisce i lipidi, riducendo i valori del colesterolo totale, di LDL-C (colesterolo lipoproteico a bassa densità), di Apo B (Apolipoproteina B) e di trigliceridi nel sangue. Esso aumenta anche il complesso di HDL-C (colesterolo lipoproteico ad alta densità) nel sangue.

Esse contestano la decisione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali di avviare un procedimento di rinvio ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (in prosieguo: la «direttiva») <sup>(1)</sup> con riferimento al detto prodotto.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 30 della direttiva per i motivi seguenti:

- non sussistono decisioni divergenti ai sensi degli artt. 8, 10, n. 1 e 11 della direttiva;
- la decisione impugnata è diretta ad armonizzare il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per ZOCORD ed i marchi ad esso collegati e la singola proposta di rinvio per ZOCORD è diretta a sviluppare ed imporre un RCP armonizzato a livello comunitario. Il procedimento previsto all'art. 30, tuttavia, non consente l'adozione di un RCP armonizzato;
- prima dell'entrata in vigore del reciproco riconoscimento, le aziende farmaceutiche non erano obbligate a richiedere autorizzazioni alla commercializzazione identiche in diversi Stati membri. Le ricorrenti potevano, ad esempio, chiedere l'approvazione per diverse presentazioni o usi terapeutici, spesso per tenere conto di differenze presenti nelle pratiche mediche a livello nazionale. Tali diverse applicazioni risultano inevitabilmente nelle diverse approvazioni, ma non possono essere qualificate come decisioni divergenti ai sensi dell'art. 30. Pertanto, le differenze tra le approvazioni nazionali risultanti dalle diverse applicazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 30;

<sup>(1)</sup> GU L 311, pag. 67.

### **Ricorso della Lurgi AG e della Lurgi SpA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003**

**(Causa T-42/03)**

(2003/C 83/56)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 10 febbraio 2003 la Lurgi AG, con sede in Francoforte sul Meno, e la Lurgi SpA, con sede in Milano, rappresentate dagli avv.ti Dr. Michael Schütte e Prof. Massimo Benedetteli, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'avviso di risoluzione del contratto THERMIE, notificato con lettera della Commissione 26 novembre 2002;
- dichiarare che la Commissione non è legittimata a chiedere la restituzione degli importi corrisposti alle controparti ai sensi del contratto THERMIE BM/1007/94;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il 12 dicembre 1994 la Commissione e le ricorrenti hanno stipulato, insieme ad altre parti contraenti, un contratto (contratto THERMIE) relativo ad attività promozionali della tecnologia energetica in Europa. Il contratto è stato stipulato con la sigla BM/1007/94 IT/DE/UK ed aveva come oggetto la creazione e l'attuazione del progetto «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass».



Il 30 maggio 1997 è stato stipulato tra una delle ricorrenti, la Lurgi S.p.A., ed il coordinatore del progetto, la Bioelettrica, un contratto relativo alla realizzazione di un progetto per la gassificazione atmosferica di biomassa. Durante i lavori di progettazione la ricorrente ha incontrato talune difficoltà tecniche. Tali difficoltà sono state portate all'attenzione della Commissione e degli altri contraenti.

Il 6 settembre 2001 la Commissione ha notificato alla Bioelettrica la sua risoluzione del contratto dato il mancato inizio dei lavori previsti dal contratto THERMIE. La bioelettrica ha contestato tale risoluzione del contratto dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-287/01, Bioelettrica/Commissione.

Il 23 luglio 2002 la Commissione ha inviato un ulteriore avviso, con il quale ha indicato la sua risoluzione del contratto per mancato adempimento dei contraenti, salvo adempimento, da parte di questi ultimi, dei loro obblighi entro 30 giorni. La Commissione ha essenzialmente criticato i ritardi del progetto. In una lettera del 26 novembre 2002 la Commissione ha dichiarato che considerava il contratto risolto. Tale risoluzione è oggetto di contestazione nella causa proposta.

A sostegno delle loro domande le ricorrenti fanno valere una violazione dei requisiti di forma previsti dal procedimento di adozione dei provvedimenti della Commissione. Secondo le ricorrenti tutti gli atti della Commissione devono essere adottati conformemente al principio di collegialità sancito dall'art. 219 del Trattato CE e dall'art. 1 del regolamento interno della Commissione<sup>(1)</sup>. Le ricorrenti sostengono che la decisione di risolvere il contratto ha avuto un impatto finanziario sostanziale sui contraenti e implica una difficile valutazione del contratto e del suo oggetto da un punto di vista tecnico e giuridico. Le ricorrenti sostengono pertanto che la decisione di risolvere il contratto non potesse essere considerata come l'esecuzione di un atto a livello amministrativo o manageriale e che la decisione avrebbe dovuto essere adottata dal collegio dei membri.

Le ricorrenti fanno valere inoltre l'errata applicazione del contratto THERMIE. Esse sostengono al riguardo che non sussiste alcuna giustificazione per una risoluzione per inadempimento dei contraenti. Secondo le ricorrenti tale disposizione non è applicabile in presenza di ragionevoli motivi tecnici ed economici per l'inadempimento. Nel caso di specie sussisteva la necessità di procedere a modifiche della tecnologia originaria, che causava seri rischi economici.

Le ricorrenti sostengono infine che la condotta della Commissione impedisce a quest'ultima di far valere l'inadempimento come causa di risoluzione del contratto. Al riguardo, essi fanno valere l'art. 1460 del codice civile italiano ed il principio inadimplenti non est adimplendum.

<sup>(1)</sup> Regolamento interno della Commissione [C(2000) 3614] (GU L 308, pag. 26).

### **Ricorso di Leali S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2003**

**(Causa T-46/03)**

(2003/C 83/57)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

L'11 febbraio 2003, Leali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vezzoli e Gianluca Belotti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale annullare la Decisione impugnata;
- in via subordinata ridurre l'ammenda inflitta;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese e onorari di giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/ Commissione. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata.

### **Cancellazione dal ruolo della causa T-187/94<sup>(1)</sup>**

(2003/C 83/58)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 11 dicembre 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-187/94: Theresia Rudolph contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 174 del 25.6.1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-43/01** <sup>(1)</sup>

(2003/C 83/59)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 10 gennaio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-43/01: Jean-Jacques Rateau contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 21.4.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-288/01** <sup>(1)</sup>

(2003/C 83/60)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 7 gennaio 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-288/01: OPI Products, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

<sup>(1)</sup> GU C 31 del 2.2.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-192/02** <sup>(1)</sup>

(2003/C 83/61)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 23 gennaio 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-192/02: G. D. Searle LLC contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 24.8.2002.

## III

(Informazioni)

(2003/C 83/62)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 70 del 22.3.2003

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 55 dell' 8.3.2003

GU C 44 del 22.2.2003

GU C 31 dell' 8.2.2003

GU C 19 del 25.1.2003

GU C 7 dell' 11.1.2003

GU C 323 del 21.12.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---